C12146 - CO.FI.MO-CO.TA.FAR.TI/NEWCOTAFARTI
Provvedimento n. 27038

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 febbraio 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società Co.Fi.Mo S.p.A. e Co.TA.Far.Ti Società Cooperativa, pervenuta in data 17 gennaio 2018, integrata in data 24 gennaio 2018;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Co.Fi.Mo S.p.A., con sede legale a Segrate (MI), è una *holding* di partecipazioni che svolge indirettamente, attraverso la propria controllata So.Farma.Morra S.p.A., attività di distribuzione all'ingrosso a livello nazionale di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e affini alle farmacie.
Il fatturato consolidato realizzato da Co.Fi.Mo S.p.A. a livello mondiale, nel 2016, è stato di circa 742 milioni di euro, di cui circa 693 milioni di euro realizzati in Italia.

2. Co.TA.Far.Ti (Cooperativa Tarantina Farmacisti Titolari) Società Cooperativa, con sede legale a Taranto, è un'impresa che svolge attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e affini alle farmacie nella regione Puglia.
Il fatturato di Co.TA.Far.Ti, realizzato interamente in Italia, nel 2016, è stato di circa 75 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata consiste nella costituzione di una New.Co. denominata Newcotafarti S.r.l. partecipata per il 51% da Co.Fi.Mo, attraverso un conferimento in denaro, e per il restante 49% da Co.TA.Far.Ti, attraverso il conferimento del proprio ramo di azienda con sede in Taranto. A seguito dell'operazione, Co.Fi.Mo, azionista di maggioranza di Newcotafarti S.r.l, acquisirà il controllo esclusivo di Newcotafarti S.r.l. [1].

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo da parte di Co.Fi.Mo della New.Co. denominata Newcotafarti S.r.l., costituisce concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

5. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

6. Il mercato interessato dall'operazione in esame è costituito dalla distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, la cui domanda è espressa dai farmacisti.
7. In linea con la costante definizione adottata dalla Commissione europea e dall'Autorità anche nei più recenti precedenti[2], sotto il profilo merceologico, il mercato della distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali (sia prodotti etici, soggetti cioè a prescrizione, sia prodotti da banco) e di prodotti parafarmaceutici (prodotti cosmetici, dietetici, igienici e veterinari) riguarda la distribuzione all'ingrosso di tali beni realizzata da grandi operatori intermedi (*full-line*

[1] *[. Nell'atto costituivo di Newcotafarti S.r.l è stabilito: i) per le sole delibere dell'Assemblea di modifica dell'atto costituivo un quorum deliberativo di oltre il 60%; ii) il diritto per il triennio 2018, 2019 e 2020 del socio Co.Fi.Mo di ricevere l'85% degli utili netti realizzati, mentre il restante 15% andrà all'altro socio.]*

[2] *[Si vedano, ad esempio, la decisione della Commissione del 3 agosto 2010 sul caso COMP/M.5865 – Teva/Ratiopharm e i provvedimenti dell'Autorità dell'8 agosto 2012, n. 23832, C11716 – Federfarma.Co/Farmintesa Logistica, del 2 marzo 2016, n. 25900 C12033 – Cooperativa Esercenti Farmacia/Nord est Farma, in Boll. n. 8 /2016 e dell' 01/02/2017, n. 26402 C12084 - Cooperativa Esercenti Farmacia/Ramo d'azienda CTF Group.]*

wholesalers) in grado, diversamente dagli operatori di minori dimensioni (*short-line wholesalers*) e dalle imprese farmaceutiche, di fornire le farmacie in tempi estremamente rapidi e con una gamma completa di prodotti[3].

8. Sotto il profilo geografico, la normativa vigente induce a ritenere che il mercato geografico abbia un'estensione locale in ragione degli obblighi posti al distributore con riguardo ai tempi di consegna dei medicinali, che in particolare non devono superare le dodici ore lavorative successive alla richiesta della farmacia[4].

Per tale ragione, di regola i grossisti si avvalgono di centri di distribuzione locali che riforniscono le aree circostanti. Nel caso di specie, Co.TA.Far.Ti dispone di un deposito a Taranto (oggetto del conferimento) dal quale sono rifornite principalmente farmacie localizzate nella medesima provincia. Infatti, a queste ultime è destinato oltre l'85% delle vendite, mentre la parte restante delle farmacie clienti sono localizzate in aree contigue. So.Farma.Morra è invece un operatore attivo su scala nazionale che in particolare nella regione Puglia dispone di un polo logistico in provincia Bari dal quale rifornisce, oltre a quest'ultima, anche alcune province limitrofe. Con specifico riferimento alla presente operazione, la definizione del mercato geografico rilevante può essere lasciata aperta in quanto la valutazione della medesima non cambierebbe.

Effetti dell'operazione

9. L'operazione in esame determina delle parziali sovrapposizioni tra le attività delle Parti in aree delle province di Taranto e Brindisi.

Sulla base dei dati disponibili forniti dalle Parti[5] su base provinciale, nella distribuzione intermedia di farmaci, la quota di mercato congiunta più elevata si registra a Taranto, dove le vendite di Co.TA.Far.Ti e So.Farma.Morra, nei primi sei mesi del 2017, sono state pari rispettivamente a circa il 41,3% e 4% delle vendite provinciali complessive. A Brindisi le Parti nel medesimo periodo registravano quote di mercato rispettivamente pari a 11,5% e 8,3%.

Si rileva, inoltre, che in Puglia operano altri importanti e qualificati distributori, quali Comifar S.p.A., VIM S.r.l., Cooperativa Esercenti Farmacia s.c. a r.l., Farvima medicinali S.p.A., Alliance Healthcare Italia S.p.A. e Unico S.p.A. Tra questi, in particolare, Comifar S.p.A. è un importante operatore nazionale che dispone di una pluralità di centri distributivi tra cui uno localizzato proprio tra le province di Taranto e Bari.

10. Nel caso di specie, alla luce delle evidenze disponibili sulle attività delle Parti e in considerazione della localizzazione delle loro reti distributive e di quelle dei concorrenti, la concentrazione non appare idonea a determinare una modifica sostanziale della posizione delle Parti tale da determinare la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

[3] *[Secondo alcuni dati di Federfarma (2013), i grandi operatori intermedi distribuiscono circa il 75,5% dei medicinali trattati a livello nazionale.]*

[4] *[Cfr. articolo 105, comma 3, del D. lgs. 219/2006.]*

[5] *[Stime fornite dalle Parti su dati IMS Health srl..]*